

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott. Rita Majore Presidente

dott. Teresa Barillari Consigliere

dott. Chiara Ermini Consigliere rel.

Sciogliendo la riserva dell'udienza del 25.2.2020 ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 348 TER COD. PROC. CIV.**

nella causa iscritta al n. omissis RGAC e vertente

|                                |            |                   |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| <b>CLIENTE<br/>FIDEIUSSORE</b> | <b>TRA</b> |                   |
|                                | <b>E</b>   | <b>APPELLANTI</b> |
| <b>BANCA S.p.A.</b>            |            | <b>APPELLATO</b>  |

Provvedendo sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis formulata dalla parte appellata nella comparsa di costituzione e di risposta;

Sentite le parti all'udienza del 25.2.2020;

Rilevato che non risulta proposto appello avverso la statuizione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla debitrice principale omissis, quanto alle restanti questioni sollevate nell'interesse del fideiussore, osserva quanto segue.

Ritiene questa Corte che l'appello non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Questo perché gli appellanti non hanno prodotto i contratti di conto corrente e di mutuo di cui lamentano la nullità di alcune clausole, in tal modo precludendo ogni esame sulle relative questioni da parte del primo giudice, come da questi diffusamente illustrato nella sentenza gravata.

Né appare ammissibile il ricorso al mezzo istruttorio di cui all'art. 210 cod. proc. civ., perché la relativa richiesta, non accolta dal primo giudice, non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, per cui deve intendersi implicitamente rinunciata.

Quanto al superamento dei c.d. tassi – soglia previsti dalla normativa antiusura si rileva che, in disparte ogni valutazione in merito alla genericità della censura, non sono stati prodotti in giudizio neppure i decreti ministeriali di riferimento, che era onere degli appellanti produrre (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 8742 del 26/06/2001, secondo cui: <<in tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto - fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al primo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. - la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio *jura novit curia*, di cui all'art. 113 cod. proc. civ., che va

*Ordinanza, Corte di Appello di Catanzaro, Sez. III Civ., Pres. Majore - Rel. Ermini, del 2 marzo 2020 coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto>>>v. altresì Cass. n. 11706 del 2002 e Cass. n. 2343 del 2019; (v. altresì Cass. Ord. n. 22640/2019). Da ciò consegue l'inutilità della consulenza contabile d'ufficio richiesta dagli appellanti che avrebbe, nel caso di specie, rilievo meramente esplorativo.*

Pertanto l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ..  
Le spese seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Diletto Carmela e Olivo Domenico, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

### PQM

- 1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- 2) condanna gli appellanti, in solido, al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
- 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di D(omissis) e di O(omissis), in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012.

Catanzaro, 2.3.2020.

Il Presidente  
Rita Majore

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*